



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIAETTA SCRIMA	Presidente
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA' PROFESSIONISTI Ud.24/09/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9048/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED];
 [REDACTED]
 [REDACTED], in
 proprio e nella qualità di erede di [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED], nella qualità di
 eredi di [REDACTED] e
 [REDACTED], nella qualità di eredi di [REDACTED]
 [REDACTED], nella qualità di eredi di [REDACTED];
 [REDACTED], nella qualità di eredi di [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED]
 [REDACTED], nella qualità di
 eredi di [REDACTED], in proprio,
 rappresentati e difesi dell'avvocato [REDACTED]



unitamente all'avvocato

-ricorrenti-

contro

in proprio;

nella qualità di eredi di

, nella qualità di erede di

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3229/2022 depositata il 14/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti erano tutti soci della soc. coop. a.r.l. Hanno subito danno dalla condotta di tale società, poi soggetta a fallimento, ed hanno incaricato l'avv. di chiedere il risarcimento dei danni al Ministero del Lavoro, cui spettava di vigilare sulla cooperativa e sulla esistenza dei requisiti di legge, e che aveva, invece, secondo i ricorrenti, omesso ogni controllo.

L'avv. ha instaurato la causa davanti al Tribunale di Roma, competente per territorio in ragione della qualità dell'ente convenuto, che però ha rigettato la domanda, sul presupposto che il Ministero del Lavoro non fosse più competente a vigilare sulle cooperative in quanto la competenza era passata al Ministero delle Attività Produttive.



Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma.

Tuttavia, l'avv. ██████ non ha dato tempestiva comunicazione di tale ultima sentenza alle parti, ma lo ha fatto con ben 20 mesi di ritardo rispetto al deposito, con la conseguenza che, quando i ricorrenti hanno appreso l'esito sfavorevole in appello, il termine per proporre ricorso per cassazione era già scaduto.

Rivoltisi ad altro difensore, hanno comunque impugnato quella decisione, ma inevitabilmente il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

Dunque, i ricorrenti hanno ritenuto di aver perso la possibilità di ribaltare il giudizio di appello, per colpa del loro avvocato, che, non avendo comunicato l'avvenuto deposito della sentenza, ha impedito loro di proporre impugnazione. E ciò anche alla luce del fatto che, nel frattempo, la Corte di cassazione, su ricorsi analoghi (degli altri creditori) si era espressa favorevolmente, indicando come legittimato passivo proprio il Ministero del Lavoro, inizialmente convenuto dai ricorrenti.

Dunque, questi ultimi hanno intrapreso presso il Tribunale di Como una causa di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. ██████ il quale ha chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione, ██████ che, *in primis*, ha chiesto il rigetto della domanda di responsabilità professionale, ed, in subordine, la declaratoria di inefficacia della polizza per superamento del massimale.

Il Tribunale di Como ha accertato l'inadempimento del difensore, ossia il fatto che non aveva comunicato l'avvenuto deposito della sentenza da impugnare, e lo ha condannato alla restituzione della parcella già pagata, previa risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera.

Ma ha negato il risarcimento dei danni, sul presupposto che non poteva farsi prognosi di esito favorevole del giudizio, ove



tempestivamente proposto, ed ha dichiarato assorbita la domanda di manleva.

La Corte di appello di Milano, adita dagli attuali ricorrenti, ha solo in parte riformato la decisione di primo grado, riconoscendo gli interessi sulla somma da restituire, ma ha egualmente negato il risarcimento del danno, ossia di quello subito per non aver potuto fare il ricorso per cassazione, onde ottenere l'annullamento della decisione di appello che aveva dichiarato difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro.

Questa decisione è ora oggetto di ricorso per cassazione da parte dei creditori con sette motivi di censura.

Nessuno degli intimati si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata ha una *ratio decidendi*, basata su due argomenti.

Essa, pur accertando l'inadempimento del difensore, che non ha comunicato, in tempo, l'avvenuto deposito della sentenza, così facendo scadere i termini per l'impugnazione, ha tuttavia escluso che tale inadempimento abbia arrecato danni ai clienti.

Ciò la decisione impugnata afferma sulla base di due argomenti.

In primo luogo, in quanto non è stato dimostrato che, se informati per tempo, i ricorrenti avrebbero proposto impugnazione. Vero è che l'hanno fatto tardivamente, ma ciò non dimostra che l'avrebbero fatto tempestivamente, e ciò in quanto il ricorso tardivo è giustificato, di suo, dalla sopravvenienza di sentenze favorevoli, che al momento della scadenza del termine per impugnare non erano note.

In secondo luogo, non è provato che il ricorso sarebbe stato accolto: al momento in cui andava proposto non c'erano sentenze della Corte di Cassazione, né favorevoli né contrarie, e vi era solo qualche precedente di merito favorevole. Da qui i giudici di appello inducono



che il ricorso non aveva probabilità di essere accolto, o meglio, che non è dimostrato che le avesse.

Questa *ratio* è chiaramente espressa alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, dove si premette che << *Ebbene, nel momento in cui il professionista avrebbe dovuto proporre ricorso non vi era alcuna pronuncia della Cassazione sulla questione e poche pronunce di merito alcune favorevoli alle tesi degli odierni appellanti ed altre sfavorevoli*>> e si conclude dunque che << *Lo stato incerto della giurisprudenza di merito, al momento della colpevole omissione, non consente a questa Corte di formulare un giudizio prognostico (necessariamente ex ante) positivo dell'esito del procedimento in Cassazione a fronte di un unico elemento probatorio certo (la presenza di due decisioni sfavorevoli conformi) e, ancor prima, di ritenere che quel giudizio i soci della Cooperativa l'avrebbero (secondo giudizio del più probabile che non) intrapreso comunque*>> (pag. 30, sentenza impugnata).

In sostanza, secondo i giudici di merito, dalla incertezza della giurisprudenza sul punto si poteva indurre che i ricorrenti non avrebbero comunque proposto ricorso e che, se anche lo avessero proposto, sarebbe stato rigettato molto probabilmente, o comunque non sarebbe stato accolto.

2.- Questa *ratio decidendi* è censurata con sei motivi; il settimo verte sulle spese di lite.

3.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli art. 1175, 1218, 1223, 1225, 1227, 1453, 2236, 2697, 2909 c.c. e 40, 41 c.p.

I ricorrenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato, o non probabile, che, se tempestivamente informati, i ricorrenti avrebbero fatto ricorso per cassazione.

La contestano altresì nella parte in cui i giudici di merito ritengono che la circostanza che la circostanza che il ricorso è stato fatto sia pure tardivamente, in realtà, non è indicativa, in quanto quella scelta è stata originata dal sopravvenire di decisioni favorevoli.



Osservano i ricorrenti che, al contrario, il fatto che, appena appreso, sia pure tardivamente, l'esito del ricorso, si siano attivati per proporre ricorso per cassazione, è invece indicativo della loro volontà di impugnare.

Peraltro, secondo i ricorrenti, la soluzione della Corte di appello comporta un ingiustificato aggravio probatorio per l'attore in quanto <<seguendo tale impostazione, il creditore che pur ha assunto la condotta richiesta (id est, la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 641/2010 della Corte d'Appello di Roma) dovrebbe dimostrare che avrebbe posto in essere quella medesima condotta in un momento in cui non la ha potuta assumere proprio a causa dell'inadempimento del debitore-avvocato>> (p. 39).

Concludono poi nel senso che comunque la condotta inerte del danneggiato è irrilevante.

3.- Con il secondo motivo si prospetta motivazione apparente ed omesso esame.

Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato che i ricorrenti, se pure informati per tempo, avrebbero fatto ricorso, anche in ragione del fatto che, in quel momento, la giurisprudenza era incerta, e dunque non consentiva una prognosi favorevole (<<Ebbene, nel momento in cui il professionista avrebbe dovuto proporre ricorso non vi era alcuna pronuncia della Cassazione sulla questione e poche pronunce di merito alcune favorevoli alle tesi degli odierni appellanti ed altre sfavorevoli. Recte: il quadro probatorio fornito in primo grado dai creditori ██████ non individuava una giurisprudenza nota e consolidata a sé favorevole>>) (p.29-30 della sentenza impugnata).

I ricorrenti obiettano che avevano addotto una serie di altri elementi (tra cui le stesse valutazioni espresse dall'avvocato qui convenuto, che li aveva assistiti) a dimostrazione del fatto che, se informati per tempo, avrebbero proposto ricorso; elementi che la Corte ha invece trascurato.



Osservano tra l'altro come negare rilievo al fatto che **comunque un** tentativo di ricorso è stato fatto, sia pure tardivamente, significa non tenere conto che del fatto che *<<dinnanzi a soggetti che – superando persino le indicazioni contrarie del proprio originario difensore – hanno effettivamente promosso un ricorso per cassazione pur nella consapevolezza che sarebbe stato quasi certamente dichiarato inammissibile per tardività dello stesso (con conseguente condanna alle relative spese di lite), nonché a fronte di una sentenza di secondo grado definita "chiaramente illogica ed incomprensibile" dallo stesso avv. ██████ non può davvero ragionevolmente sostenersi che difetterebbe la prova che quegli stessi soggetti si sarebbero comunque determinati a proporre ricorso per cassazione in assenza della negligenza professionale dell'avv. ██████ (p. 44 del ricorso).*

4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1225, 1453, 2236, 2697, 2907 c.c., 40 e 41 c.p.

La *ratio* impugnata con questo motivo attiene al momento in cui la valutazione prognostica deve essere fatta.

Secondo la Corte di Appello, la valutazione circa la probabilità che un ricorso, se presentato sia accolto, va fatta nel momento in cui scadono i termini per proporlo, poiché si tratta di una valutazione da farsi *ex ante*.

Dunque, se così è, non possono influire sul giudizio prognostico le sopravvenute decisioni favorevoli alla tesi dei ricorrenti. Altrimenti la valutazione diventerebbe *ex post*, ossia la prognosi verrebbe fatta alla luce di decisioni sopravvenute alla scadenza del termine per proporre ricorso.

Né può farsi un giudizio prognostico stimando che, poiché il giudizio di cassazione dura un certo periodo, è probabile che, seppure quando è iniziato non ci sono elementi per prevedere un esito positivo, la prognosi deve tener conto che, durante la durata del giudizio, gli



orientamenti possono cambiare e qualcosa di favorevole può accadere.

Anche questa sarebbe valutazione *ex post*.

I ricorrenti contestano questa prospetta tesi, assumendo il contrario, essendo <<*di lapalissiana evidenza che affinché una tale tipologia di giudizio sia prognosticamente realistica, l'accertamento sull'esito del procedimento di legittimità deve essere compiuto con riferimento al momento in cui detto procedimento sarebbe andato realisticamente – appunto – in decisione. L'esito di un giudizio, infatti, corrisponde con il momento di pronuncia della sentenza e non di certo con il momento in cui il giudizio viene incardinato*>>. (p. 49 del ricorso).

Ciò in quanto <<*Ogni diversa soluzione appare evidentemente inaccettabile, posto che svuoterebbe di qualsiasi senso e attendibilità un giudizio prognostico che si prefigge di avvicinarsi quanto più possibile alla ipotetica realtà. In altri termini, una soluzione che compie un giudizio prognostico controfattuale sull'esito di un ipotetico procedimento di legittimità al momento in cui tale procedimento sarebbe andato verosimilmente in decisione è certamente più aderente alla realtà rispetto a esaurire detto giudizio prognostico al momento dell'inadempimento del difensore negligente o al presumibile momento di proposizione del ricorso per cassazione, non fosse altro perché – in ambito giudiziario – certamente non può esservi "esito" di un procedimento nel momento stesso in cui il procedimento viene incardinato*>> (p. 50-51 del ricorso).

5.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1225, 1453, 2236 2697 c.c., 40 e 41 c.p. 115 cpc.

Come si è accennato la Corte di appello ha ritenuto che, stante l'incertezza della giurisprudenza, il giudizio prognostico non poteva essere positivo, o meglio, non era più probabile che no che il ricorso venisse accolto.



I ricorrenti sostengono, con tale motivo, che la questione era limitata: se il Ministero del Lavoro fosse legittimato passivamente, o se lo fosse invece quello delle Attività Produttive e se, ove il Ministero del Lavoro non fosse stato correttamente evocato in giudizio, potesse ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 206. I ricorrenti sostengono che, anche prima della data in cui si era verificato l'inadempimento dell'avv. ██████ la giurisprudenza di legittimità si era espressa a favore dell'applicabilità del disposto dell'art. 4 già richiamato.

6.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1225, 1453, 2043, 2236, 2697 c.c. 40 e 41 cp 81, 100,113 cpc

Al fine di stabilire che probabilità avesse il ricorso di essere accolto, ove presentato tempestivamente, i giudici di merito hanno rigettato la tesi, fatta propria dai ricorrenti, secondo cui un elemento a favore della prognosi favorevole era da trarsi dalla sopravvenuta decisione della stessa Corte di appello di Roma, che, in un caso identico, ha cambiato prospettiva ritenendo legittimato il Ministero del Lavoro. Ribadisce la decisione impugnata che, nella finestra di tempo utile per proporre ricorso per cassazione, la giurisprudenza era incerta, con alcune decisioni di merito a favore ed altre contro, e senza alcun precedente di legittimità. E che dunque *<<lo stato incerto della giurisprudenza di merito, al momento della colpevole omissione, non consente a questa Corte di formulare un giudizio prognostico (necessariamente ex ante) positivo dell'esito del procedimento di Cassazione>>* (p. 30 della sentenza).

I ricorrenti contestano questa tesi osservando come in realtà la loro prospettazione in ordine alla legittimazione passiva del Ministero era del tutto fondata, alla luce sia della legislazione che della giurisprudenza in atto in quel momento. E concludono che *<<La sentenza della Corte d'Appello di Milano è dunque gravemente errata nella parte in cui – affermando di non poter concludere in senso*



favorevole agli esponenti il giudizio prognostico controfattuale sul procedimento per cassazione – non solo si è di fatto conformata ai macroscopici errori di diritto compiuti dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Roma nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, ma ha anche implicitamente concluso che analoghi errori sarebbero stati compiuti da questa Ecc.ma Corte>> (p. 63 del ricorso).

7.- Con il sesto motivo si prospetta nuovamente violazione degli articoli 1176, 1218 1223, 1453, 2236, 2697 c.c. e 40, 41 c.p., nonché 3, 102 e 111 Cost.

Con questo motivo i ricorrenti ribadiscono che il giudizio prognostico andava fatto tenendo conto di come la giurisprudenza si è evoluta, ossia tenendo conto di come sono poi andate le cose: la Corte di cassazione ha infatti affermato, seppure in giudizi diversi, la legittimazione passiva del Ministero del lavoro. E dunque non poteva non tenersi conto di tale esito, onde valutare se il ricorso, ove presentato tempestivamente, sarebbe stato accolto o meno: <<La sentenza della Corte d’Appello di Milano è dunque gravemente errata nella parte in cui ha affermato che – ai fini del giudizio prognostico controfattuale sull’esito del procedimento di Cassazione che sarebbe stato tempestivamente incardinato dai Creditori ██████ in assenza della negligenza professionale del difensore – alcuna rilevanza può essere attribuita alle pronunce di questa Ecc.ma Corte intervenute sul medesimo contenzioso solamente perché tali pronunce sarebbero state emesse in data successiva all’inadempimento del difensore>>.

Questi motivi sono tra loro connessi e dunque possono essere trattati insieme.

Essi vertono sulla medesima questione: se era probabile che, avvertiti in tempo, i ricorrenti avrebbero fatto ricorso, e se quel ricorso, ove fatto in tempo, sarebbe stato accolto o meno.

Terzo e sesto sono infondati e vertono su una questione logicamente preliminare. Sono invece fondati il primo, secondo,



quarto e quinto, mentre il settimo, che attiene la regime delle spese, deve dirsi assorbito.

Con il terzo e con il sesto motivo, infatti, come si è visto, i ricorrenti pongono la questione di quale sia il momento per fare il giudizio prognostico.

A fronte della tesi della Corte di appello, secondo cui il giudizio sulla probabilità che il ricorso venga accolto, essendo giudizio da farsi *ex ante*, va effettuato tenendo conto della situazione (e dunque della giurisprudenza) durante la finestra di tempo utile a proporre il ricorso; a fronte di ciò i ricorrenti obiettano che invece andava tenuto conto di quanto accaduto dopo, ossia delle sopravvenute decisioni di questa Corte che hanno accolto ricorsi analoghi.

Questa tesi è infondata. Il giudizio sulle probabilità che il ricorso, o l'impugnazione in generale, se proposto, aveva di essere accolto è un giudizio *ex ante* (Cass. 24007/2024): il che significa che occorre porsi al momento in cui il ricorso andava proposto, senza il senno di poi, ossia senza considerare cosa è accaduto dopo la scadenza del termine per proporlo. Diversamente il giudizio non è più una prognosi su quale sarebbe potuto essere l'esito, ma una verifica *ex post* di quale l'esito è stato e della sua conformità con quanto in seguito accaduto.

Posto dunque che il giudizio probabilistico va effettuato *ex ante*, va apportato un ulteriore chiarimento.

Quel giudizio non può che avere ad oggetto la probabilità che venga accolto non il "merito" della domanda, ma la questione della legittimazione passiva del Ministero, che è la questione su cui i ricorrenti nel precedente giudizio, sono stati soccombenti.

Il quinto motivo mira proprio a questo: a stabilire quale debba essere la sussunzione da fare.

Ed il chiarimento va apportato in ragione del principio di diritto secondo cui <<*nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la*



valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione>> (Cass. 28903/2024).

In altri termini, con questo motivo si deduce un puro errore di diritto in quel giudizio prognostico, ossia l'errore su quale debba essere l'ambito della prognosi da effettuare cioè la questione su cui effettuare la prognosi, che altro non è se non quella circa la legittimazione passiva del Ministero convenuto, e non altra.

Ma, a parte ciò, gli altri motivi prospettano anche essi, il secondo in particolare, vizio di motivazione, che è qui correttamente denunciato.

La questione è la seguente.

I giudici di merito hanno escluso innanzitutto la probabilità che i ricorrenti, se avvisati per tempo, facessero ricorso. Hanno ritenuto che non erano state addotte sufficienti prove a dimostrare che lo avrebbero fatto e che la circostanza che, in effetti, un ricorso tardivo lo hanno tentato, non è di per sé indicativa di quella volontà, atteso che quel ricorso è stato alla fine giustificato dalla sopravvenuta sentenza favorevole, che avrebbe incoraggiato i ricorrenti, i quali per contro durante la finestra temporale per proporre ricorso, quell'incoraggiamento non avevano.

Questa motivazione è illogica per la seguente ragione. E' motivazione non conferente (apparente) quella per cui siccome il ricorso per Cassazione è stato presentato, sì, tardivamente, ma sulla base di una successiva decisione favorevole, allora se ne deduce che,



al momento in cui quella decisione era ignota, non vi era volontà di agire.

Invece, il fatto che un precedente favorevole sia sopravvenuto, può spiegare perché è stato fatto tardivamente il ricorso, ma non è tale da spiegare perché il ricorso non è stato proposto tempestivamente.

L'errore sul nesso di causa è dunque il seguente: la sopravvenienza di una decisione favorevole, se è idonea a spiegare perché i ricorrenti si sarebbero decisi a fare un ricorso tardivamente, non è idonea a dimostrare il contrario: che non lo avrebbero fatto tempestivamente neanche se fossero stati avvisati.

Anche nel giudizio controfattuale bisogna selezionare gli antecedenti rilevanti.

E la sopravvenienza di una sentenza favorevole spiega, sì, - ma fino ad un certo punto- perché le parti abbiano comunque tentato un ricorso seppure tardivo; ma non se ne può trarre alcuna indicazione per stabilire se, ove informati in tempo, avrebbero fatto ricorso comunque.

Tra l'altro questo modello di giudizio utilizza, a dispetto della indicazione di metodo che la stessa Corte di merito si era data, un criterio *ex post* di valutazione prognostica: per stabilire se al momento in cui era aperta la finestra temporale per fare ricorso, le parti, ove informate dall'avvocato, avrebbero fatto impugnazione, si utilizza un dato sopravvenuto, ossia si fa riferimento alla ragione per la quale, dopo lo scadere di quella finestra, essi hanno comunque agito in giudizio.

In altri termini, il giudizio prognostico sulla eventualità che le parti, ove tempestivamente avvisate, avrebbero fatto ricorso, va effettuato senza tener conto di fatti sopravvenuti che hanno dato causa a ricorsi successivi; in questo giudizio prognostico, tra l'altro, il nesso di causa tra l'omissione del difensore, che non ha informato le parti del deposito della sentenza da impugnare, e la mancata impugnazione, non può che giovare di criteri di normalità sociale, o



se si vuole di adeguatezza causale: è normalmente prevedibile che il termine per proporre ricorso scada se le parti non sanno che sta decorrendo; e risponde ad un criterio di normalità sociale che le parti, ove informate del deposito di una sentenza negativa, propendano ad impugnarla, e che non lo fanno di certo se non ne sono informate.

Questo criterio di normalità sociale naturalmente può essere smentito da prove contrarie, come ha tentato di fare il giudice di merito, dicendo che era improbabile che le parti comunque facessero ricorso, anche ove informate, perché vi era incertezza di giurisprudenza: alcune sentenze di merito erano favorevoli, altre contrarie, ma nessuna sentenza di legittimità vi era ancora.

Questo argomento è utilizzato dai giudici di merito anche per la prognosi sul probabile esito del giudizio: non vi è prova che lo avrebbero vinto, poiché vi era incertezza della giurisprudenza, e dunque non si può dire che fosse più probabile che no l'esito positivo. Dunque, questo argomento, ossia che l'incertezza della giurisprudenza impedisce di dire che era più probabile l'esito positivo che quello negativo, è usato in entrambi i giudizi prognostici, quello sulla eventualità che le parti decidessero di fare il ricorso e quello sulla eventualità che lo vincessero.

E' censurato nei termini in cui si è detto in precedenza.

Va premesso che la censura non attinge, come potrebbe sembrare, l'accertamento in fatto, circa l'esistenza del nesso di causalità, ma la motivazione del perché quel nesso è escluso, ossia del perché è escluso che l'omissione del difensore possa aver provocato danno. Ciò detto, l'assoluta mancanza di precedenti di legittimità non autorizza prognosi negativa.

Né autorizza a dire che il nesso di causa non è stato provato: la mancanza di precedenti di legittimità è un fattore neutro da questo punto di vista; dal nulla non si induce alcunché, posto che sia l'induzione che l'abduzione (ed è questa l'ipotesi di questo caso)



presuppongono dei dati a partire dai quali si può formulare il giudizio probabilistico, ossia la previsione futura: se ci sono sette precedenti negativi su dieci allora si può indurre un futuro rigetto, ma dall'assenza di precedenti non si può indurre alcunché e dunque non si può fare alcuna previsione.

La probabilità del rigetto semmai andrebbe ricavata da altri elementi, non dalla totale assenza di precedenti. Si poteva dire che l'esito sarebbe stato sfavorevole per altre ragioni, ma non perché non c'erano precedenti.

Il giudizio controfattuale ("avrebbe comunque vinto o perso se avesse fatto ricorso") presuppone, come quello fattuale, il ricorso ad una regola di copertura, che può consistere in una legge scientifica ("se il medico avesse somministrato il chinino il paziente sarebbe guarito dalla malaria") o una regola di esperienza ("se si lascia la finestra aperta, il paziente con manie suicide tende a farsi cadere"). In questo caso, la regola di giudizio usata dalla Corte di merito può essere risolta in questi termini *"se non ci sono precedenti di legittimità, e ve ne sono di contrastanti di merito è più probabile che no che il ricorso venga rigettato"*. Ma non si spiega su quale legge di spiegazione è basata questa regola di giudizio né cosa è che indica che quando non ci sono precedenti di legittimità e ve ne sono di contrastanti nel merito, il ricorso per cassazione ha più probabilità di essere rigettato che di essere accolto.

Manca, a ben vedere, nella motivazione, proprio la spiegazione giuridica del giudizio controfattuale, ossia della legge di copertura su cui quel giudizio è basato: non si dice cosa lega l'assenza di precedenti (fatto noto) alla probabilità che il ricorso venga rigettato (fatto ignoto). E la motivazione di quel procedimento presuntivo è dunque carente.

L'accoglimento di questi motivi rende assorbito il settimo, che verte sulle spese.



La decisione va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025.

Il Presidente
ANTONIETTA SCRIMA

